

Circolare dell'Ordine di Ancona del 30/03/2006 n. 07

OGGETTO: Ufficio di direzione lavori e specifica per la suddivisione delle prestazioni parziali del tariffario relative alla direzione dei lavori – Interpretazione

Da vari Enti e Collegi viene lamentata una interpretazione non costante dei concetti contenuti nel primo comma dell'art. 27 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni in merito all'istituzione dell'ufficio di direzione lavori in relazione anche ad altre figure quali quella del direttore operativo di cantiere; conseguentemente viene chiesto l'intervento di quest'Ordine onde pervenire alla eliminazione di tali inconvenienti.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, preso in esame l'argomento, assunti gli opportuni pareri legali ritiene corretta la seguente interpretazione.

I quesiti posti implicano varie problematiche, articolate e complesse inerenti la figura unica della D.L., i suoi compiti, i compensi spettanti, e la connessione dello stesso con l'operato del direttore operativo.

La legge 109/94 e ss. mm. e ii. all'art. 27, 1° comma, stabilisce che per l'esecuzione dei lavori pubblici le Amministrazioni sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti.

Questo Ordine è del parere che la dicitura "un Direttore dei Lavori" sia da intendersi quale definizione della figura unica della Direzione dei Lavori piuttosto che un'indicazione del numero dei direttori dei lavori che eventualmente possono comporre tale Ufficio.

Lo stesso articolo prevede ai commi successivi che la figura del D.L. possa essere quella individuata per la progettazione di cui all'art.17 comma 4). Questo articolo, per i casi di pluralità delle competenze, rimanda a sua volta al comma 1) della stessa legge che disciplina per la progettazione la presenza di più figure professionali eventualmente raggruppate.

Ne consegue che la D.L. può essere affidata ai professionisti già incaricati della progettazione, i quali -come sempre più spesso accade- possono essere più di uno. Il fatto che si individui un "capogruppo" o un mandante del raggruppamento non fa maturare diritti maggiori a vantaggio di un professionista rispetto ad un altro.

Per ovvie ragioni di equità quindi, tutti i professionisti incaricati inizialmente della progettazione hanno diritto di eseguire la D.L. assumendo il ruolo di un'unica figura professionale di Direttore dei Lavori. Essi saranno tutti responsabili in solido nei confronti della Committenza e dovranno agire in modo unitario, firmando congiuntamente tutti i documenti o delegando con atto ufficiale una sola persona ad agire in loro rappresentanza.

I direttori dei lavori potranno altresì definire in modo specifico le loro rispettive competenze secondo accordi tra i vari professionisti o esigenze della Committenza: ad esempio un Direttore dei Lavori responsabile degli aspetti architettonici, uno delle strutture, uno degli impianti e così via.

Così facendo, la pluralità di competenze, assicurata dai vari con-direttori dei lavori, garantisce qualità di controllo per l'Amministrazione Committente, attesa la sempre maggiore complessità degli organismi costruttivi, sempre più spesso completi di impianti sofisticati, di strutture complesse o aspetti architettonici innovativi.

Tale direzione congiunta dei lavori è ormai diffusamente presente nel territorio nazionale, specialmente a seguito di affidamenti per gara tra professionisti, i quali sovente si riuniscono in raggruppamento per assicurare la necessaria pluralità di competenze.

Per l'Ufficio della Direzione dei lavori spettano tutte le aliquote della tabella B di cui al D.M. 04/04/2001 (aliquote "I" ed "I1"), riferite all'importo dei lavori di ciascuna classe e categoria in cui è articolata la progettazione integrale e coordinata..

Tale compenso sarà suddiviso tra i vari direttori dei lavori in relazione all'importo dei lavori di ciascuna classe e categoria di opera diretta.

Spetta pertanto, totalmente l'onorario relativo alle aliquote "I" (direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina) ed "I1" (liquidazione) senza detrazione alcuna, nemmeno nel caso in cui una figura specialistica di direzione dei lavori sia assicurata da un professionista interno alla Stazione appaltante o da altro professionista non facente parte ad esempio del gruppo di progettazione.

Con riferimento alla aliquota "I", poiché essa non è scindibile in sotto aliquote, ogni direttore lavori, sia esso strutturale o impiantista o direttore delle opere architettoniche, ha l'obbligo di riferire ed assistere il collaudatore e di accertarsi dei materiali posti in opera con le relative prove in sito o in officina. Inoltre il Direttore dei Lavori, nel caso di specifiche attribuzioni (ad esempio responsabile delle opere impiantistiche o strutturali, o altro ancora) non può essere sostituito dagli altri con-direttori dei lavori o da un eventuale coordinatore o "ingegnere capo" dell'ufficio di direzione lavori. Può essere solo rappresentato, per accordo ufficiale interno al gruppo di direzione, dal mandatario del raggruppamento stesso. Ciò tuttavia non fa scaturire maggiori compensi a favore di un professionista rispetto all'altro.

La liquidazione, aliquota "I1", spetta ugualmente a tutto il raggruppamento di direzione dei lavori ed a ciascun professionista secondo l'importo, la classe e la categoria delle opere da questi dirette.

La liquidazione comprende, infatti, alcuni obblighi a cui può provvedere solo il direttore lavori che ha diretto effettivamente i lavori: esperire il controllo amministrativo in relazione al progresso dei lavori e quindi emanare ordini di servizio, proporre al R.U.P. sospensioni e riprese dei lavori, stabilire idonee garanzie per la Stazione Appaltante nel caso di difetti di costruzione o di materiali non conformi, ecc., redigere la parte di relazione sul conto finale relativa ai lavori da lui diretti, raccogliere i certificati e documenti inerenti, ed infine, ma non ultimo, esperire l'obbligatorio controllo finale sugli aspetti contabili, congiuntamente agli altri direttori dei lavori o relativamente alle opere da lui dirette pur se in presenza di un contabilizzatore esterno (art. 123 comma 2 del D.P.R. 554/99).

Non viene mai meno, infatti, la responsabilità in capo al Direttore dei Lavori circa l'accettazione dei materiali e la loro rispondenza contabile, pur se in presenza di altre figure quali il direttore operativo o l'ispettore di cantiere.

Pertanto non è possibile avvalersi solamente di un singolo aspetto in particolare quello tecnico (direzione tecnica) della direzione dei lavori. Ciò poiché la direzione dei lavori rappresenta di per sé un unico "aspetto tecnico-amministrativo-contabile" e non è immaginabile la figura di un Direttore dei Lavori che non abbia le responsabilità sopra accennate e non abbia autorità nei confronti dell'Appaltatore circa le scelte e le decisioni da intraprendere.

Semmai al Direttore dei Lavori possono essere affiancati degli assistenti, con funzione di direttore operativo o ispettore di cantiere, i quali tuttavia non hanno alcuna responsabilità in merito all'opera eseguita e nessun titolo di relazione con il Collaudatore, con l'Appaltatore e con la Stazione Appaltante.

In breve sintesi il Direttore dei Lavori con tutte le responsabilità e compensi connessi come sopra riportati, cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto ed ha, inoltre, la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore operativo ed ispettore di cantiere).

Infine, il Direttore dei Lavori, pur se in gruppo con altri, non può in nessun caso essere confuso con il direttore operativo di cantiere che svolge ben altre mansioni ed il cui compito è stabilito in dettaglio dall'art. 125 del D.P.R.554/99 ed il cui compenso è stabilito dalla tabella B1 (aliquota "I4") del D.M. 04/04/2001.